

Stagione 2023/2024

Comunicato n. 21 del 12/03/2024

ASC PICCOLE PESTI PICCOLI CAMPIONI C7 2017

- Calcio a 7 -

1. Comunicazioni

Gara Pro 1

-Pellaro vs Ludos Vecchia Miniera del 06.03.2024

Il Giudice Sportivo Territoriale,

Prendendo in esame il reclamo/ricorso presentato dal Sig. Adriano Minniti, in qualità di Presidente

e legale rappresentate della società ACSD LUDOS VECCHIA MINIERA, riguardante la gara Pro Pellaro vs Ludos Vecchia Miniera valevole per il campionato A.S.C. Piccole Pesti Esordienti A-9

(2011/2012) stagione 2023/2024 calcio a nove misto, disputatasi presso il campo sportivo

San Filippo Pellaro del comune di Reggio Calabria in data 06.03.2024;

rilevato che il ricorso presentato dalla ACSD Ludos Vecchia Miniera è stato presentato entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio alla documentazione originale del ricorso, rimessa a codesto Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che è stato versato prescritto contributo alla giustizia sportiva;

rilevato che la Pro-Pellaro, a tutt'oggi, non ha fatto pervenire una propria memoria difensiva in ordine ai fatti verificatesi durante la gara in epigrafe;

letto il reclamo/ricorso proposto dalla ACSD Ludos Vecchia Miniera, con la quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società Pro-Pellaro la punizione sportiva della perdita della gara, in quanto la stessa ha impiegato durante la partita in oggetto i giovani calciatori Latella Giuseppe Pio e Vazzana Christian, entrambi classe 2010 ed appartenenti alla categoria giovanissimi, al posto ed in

sostituzione di persona di altri due giovani atleti, Caserta Pietro e Serra Antonino, fatto la cui gravità da un punto di vista etico e sportivo, inficiava la regolarità dell'incontro disputato;

rilevato che agli atti allegati al reclamo/ricorso sono state depositate anche alcune foto e le distinte di partecipazione che attestavano, senza ombra di dubbio, quanto asserito da parte della ACSD Ludos Vecchia Miniera;

ritenuto, per ragioni oggettive specifiche, che le foto allegate al reclamo/ricorso si riferivano alla gara in epigrafe;

considerato pertanto che la società Pro Pellaro ha violato le norme del C.G.S., per quanto disposto dall'articolo 10 punto 6 comma a;

visti gli articoli 10.5 comma b ed 11 punto 1;

2

DELIBERA

1- Accogliere il reclamo/ricorso proposto dalla ACSD Ludos Vecchia Miniera ed infliggere alla società Pro Pellaro la perdita della gara con il punteggio di 0-3;

2- Infliggere alla società Pro Pellaro per i fatti su esposti, la punizione sportiva di un punto di penalizzazione nella classifica generale;

3- Inibizione temporanea a svolgere qualsiasi attività nell'ambito A.S.C. fino al 13.04.2024, per il Dirigente tesserato Latella Giuseppe, per responsabilità oggettiva in quanto firmatario delle distinte;

4- Dispone di non prendere nessun provvedimento disciplinare nei riguardi dei giovani calciatori Latella Giuseppe Pio e Vazzana Christian entrambi classe 2010, in quanto non responsabili dei fatti accaduti per ragioni oggettive e in relazione alla loro giovanissima età e quindi non imputabili.

5- Disporre di accreditare alla ACSD LUDOS VECCHIA MINIERA il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva già versato.

Reggio Calabria li 12.03.2024